

Comune di Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna



Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 117 del 27/11/2025

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE ORTICOLE

Art. 1 – Finalità

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di contribuire concretamente a favorire l'integrazione e l'inserimento dei cittadini nella vita sociale del territorio, mette a disposizione dei lotti di terreno (nel Capoluogo e nelle frazioni) destinati a coltivazione orticola. L'intervento si propone di permettere ai cittadini di impiegare il tempo libero in un'attività ricreativa e di socializzazione senza scopo di lucro, favorendo occasioni di socializzazione e di valorizzazione dell'autoproduzione di ortaggi e frutta.

L'attività non può avere scopo di lucro; i prodotti ricavati dalla coltivazione degli orti non possono essere commercializzati.

Si riconosce altresì alle aree orticole – ubicate per la maggior parte in Ozzano nelle zone periferiche degli abitati e dunque facilmente in connessione con gli ambienti rurali adiacenti – un ruolo fondamentale per il miglioramento ambientale dell'ambito urbano, l'aumento della biodiversità e l'incremento della connessione degli spazi naturali, favorendo la diffusione di organismi utili come api e altri insetti impollinatori.

La gestione delle aree orticole avviene nel rispetto dei principi di pari opportunità, trasparenza e non discriminazione, nonché in coerenza con il Regolamento del verde urbano e le normative ambientali vigenti.

Art. 2 – Requisiti per l'assegnazione e priorità

Per avere diritto all'assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, le cui dimensioni non possono superare i 40 mq sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Ozzano dell'Emilia.
- b) avere compiuto i 18 anni;
- c) il nucleo familiare del richiedente non deve avere la disponibilità, a qualsivoglia titolo, di altri terreni coltivabili ad orto.

Possono avere diritto all'assegnazione anche associazioni del territorio o plessi scolastici eventuali o altri Servizi di Welfare di interesse pubblico, previa dimostrazione dell'assenza di aree in propria disponibilità utilizzabili per la coltivazione di un orto. Le richieste provenienti da tali Enti/Associazioni (regolarmente registrati: es. Agenzia delle Entrate, RUNTS, ecc.) saranno valutate dal Servizio competente, previa verifica dei requisiti ivi descritti, con presentazione di un progetto sociale per la conduzione dell'orto per l'intera durata della concessione ed accedendo alla medesima graduatoria generale formata in applicazione del presente Regolamento.

Al fine di favorire l'equità e la funzione sociale del progetto, avranno priorità all'assegnazione di un lotto adibito ad uso orticolo per una quota del 30% rispetto al totale dei lotti disponibili al momento della presentazione della domanda e comunque non superiore al 30% delle concessioni totali di proprietà dell'Amministrazione, le domande presentate da:

- Persone con disabilità o fragilità certificate ossia soggetti riconosciuti invalidi civili (almeno 46 %) o segnalati dai Servizi Sociali;
- Pensionati, con età superiore ad anni 60.
- Nuclei familiari con ISEE inferiore a € 15.000 con particolare attenzione a famiglie monoparentali, numerose (≥ 3 figli minori), o in condizione di svantaggio sociale (es. disoccupazione, inserimento lavorativo).

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle auto dichiarazioni rese.

Art. 3 – Modalità di assegnazione

L'interessato deve presentare domanda scritta di assegnazione al Servizio competente, precisando la preferenza per una zona ortiva tra quelle esistenti. L'assegnazione viene effettuata mediante provvedimento di concessione d'uso gratuita (art. 1803 e segg. del Codice Civile), rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande e applicando le priorità previste all'art. 2.

A seguito di un rifiuto da parte dell'interessato, rispetto all'assegnazione indicata nella domanda, lo stesso verrà posizionato in fondo alla graduatoria.

L'assegnazione avviene in capo al richiedente o in alternativa ad altro componente del nucleo familiare che potrà subentrare all'assegnatario in caso di decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

La concessione ha carattere temporaneo e precario e non conferisce alcun diritto reale sul bene pubblico né diritto di subentro automatico, salvo quanto previsto all'art. 9.

Art. 4 – Mobilità interna – Richiesta di cambio orto

Per richiedere il cambio di orto, sia all'interno della stessa area orticola che in un'altra area comunale, l'assegnatario deve presentare apposita domanda scritta al Servizio competente, fornendo la specifica motivazione della richiesta.

Le richieste di cambio orto verranno registrate in ordine cronologico e costituiranno un elenco separato rispetto alla graduatoria generale per nuove assegnazioni. Il Servizio valuterà tali richieste sulla base delle motivazioni addotte esclusivamente nel momento in cui si renderanno disponibili lotti liberi, compatibili con la domanda presentata. Potranno essere accolte le domande motivate da ragioni oggettive legate all'accessibilità all'area assegnata.

In ogni caso, la priorità verrà riconosciuta ai richiedenti già assegnatari che abbiano fatto istanza motivata di cambio, secondo l'ordine di presentazione, prima di procedere a nuove assegnazioni da graduatoria.

Art. 5 – Durata

Il provvedimento di concessione in uso gratuito ha durata di cinque anni, rinnovabile, su espressa richiesta, la quale sarà accoglibile solo in caso di assenza di liste di attesa.

Gli uffici competenti 90 giorni prima ricorderanno al titolare della concessione la scadenza della concessione.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione. L'ufficio competente come previsto dall'art. 8, in caso di situazioni di carattere eccezionale documentate, può revocare, ridurre o prolungare la durata della concessione.

Al predetto principio di esclusione di automatico rinnovo fanno eccezione le domande di rinnovo presentate da persone ultrasessantenni, per i quali il rinnovo sarà automatico salvo espressa rinuncia.

È fatta salva la possibilità per l'assegnatario di comunicare la disdetta in qualsiasi momento.

Art. 6 – Conduzione dei lotti di terreno

Gli assegnatari si impegnano a:

- a) coltivare l'orto personalmente o con l'aiuto dei componenti del proprio nucleo familiare. Si può ricorrere ad aiuti esterni per lavori più pesanti; è ammesso l'ausilio di educatori o altre figure di tutoraggio o aiuto allo svolgimento delle attività quotidiane in caso di necessità;
- b) mantenere l'orto ordinato e sgombro da materiali di risulta;
- c) provvedere, eventualmente, alla recinzione dell'orto con semplici paletti di legno o di ferro, colorati di verde, alti non più di un metro, tra i quali corre un filo di metallo non spinato, plastificato;
- d) non installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione di serre fisse già esistenti e di serre temporanee (per il solo periodo invernale), con una altezza dal suolo non superiore a mt. 1,80 e di piccoli ricoveri per attrezzi, amovibili e realizzati in materiali ecocompatibili, previa autorizzazione del Servizio competente;
- e) installare tunnel esterni finalizzati solamente a reggere la rete antigrandine per un massimo di mt 2,00 di altezza;
- f) contenere l'altezza delle colture e dei relativi sostegni, entro mt. 1,60;
- g) rimuovere i sostegni nel momento in cui non vengono più utilizzati;
- h) non allevare e detenere sul lotto animali di qualsiasi specie;
- i) non coltivare piante infestanti che possano danneggiare i vicini assegnatari, o piante illegali e dannose per la salute;
- j) non piantare alberi, compresi alberi da frutto all'interno dell'orto;
- k) nelle parti di uso comune, mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio, in particolare le strisce adiacenti al proprio appezzamento ed, inoltre, mantenere puliti ed ordinati i capanni comuni per gli attrezzi di cui è eventualmente dotata l'area;
- l) gli assegnatari contribuiscono alla manutenzione ordinaria delle aree comuni secondo modalità

definite dal Servizio competente, per il tramite dei referenti di area, mantengono pulito il confine esterno del proprio appezzamento compreso (dove presenti) siepi e piccoli arbusti che prevedono una piccola manutenzione.

- m) utilizzare il capanno comune degli attrezzi previa richiesta al referente dell'area orticola e secondo le sue indicazioni;
- n) non usare anticrittogamici e diserbanti chimici, né incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni;
- o) evitare in generale l'utilizzo di prodotti chimici che possano danneggiare le api e altri impollinatori;
- p) conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- q) è possibile richiedere e far installare contenitori per compost distribuiti dal comune, previo sopralluogo e autorizzazione del Servizio competente e nelle aree che ne sono provviste. E' fatto espresso divieto di bruciare materiali o rifiuti, anche organici, all'interno o all'esterno degli orti.

L'irrigazione dell'orto deve essere attuata con acqua proveniente dall'acquedotto comunale o con acqua piovana.

Gli assegnatari, al fine di prevenire la proliferazione della zanzara tigre, si impegnano a:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite tubo di gomma, impianto goccia a goccia o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. rispettare le indicazioni delle ordinanze sindacali in materia.

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire i contenitori per la raccolta dei rifiuti, in area adiacente e facilmente accessibile.

Art. 7 – Riunioni e compiti referenti aree ortive

L'Assessore di competenza, una o più volte l'anno, convoca una riunione con gli assegnatari delle aree ortive dislocate sul territorio, alla quale partecipa un referente amministrativo del Servizio competente, in qualità di segretario verbalizzante.

Le riunioni sono finalizzate alla verifica del corretto funzionamento e gestione delle aree nonché alla condivisione di proposte collaborative di valorizzazione degli aspetti sociali, ambientali e culturali a cui è connaturato l'uso delle aree secondo il presente Regolamento, previo sopralluogo e relativo verbale da parte dell'ufficio competente.

In tale riunione i presenti nominano, per ogni area ortiva, uno o due assegnatari in qualità di referenti, con i seguenti compiti:

- favorire armonici rapporti tra gli assegnatari;
- garantire e organizzare l'utilizzo del capanno comune degli attrezzi a tutti gli assegnatari che ne facciano richiesta;
- segnalare al Servizio competente l'inosservanza, da parte di uno o più assegnatari, delle norme dettate all'art. 6 del presente regolamento;
- segnalare al Servizio competente eventuali disservizi, criticità e necessità;
- indicare al Servizio competente suggerimenti e proposte manifestate dagli

- assegnatari per migliorare la gestione delle aree ortive di pertinenza;
- dare comunicazione al Servizio competente, entro la fine del mese di novembre di ogni anno, della lettura del contatore dell'acqua posto nella propria area ortiva;
 - contribuire all'eventuale organizzazione di iniziative culturali, educative e formative, ricreative e sociali.

L'Assessore di competenza può, inoltre, indire incontri con gli assegnatari ogni qualvolta lo ritiene opportuno, per comunicazioni importanti ed urgenti riguardanti tutte o in parte le aree ortive.

Qualora necessario per la sinergia tra tematiche e competenze, possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche i referenti di altri Servizi con i relativi Assessori (Ambiente, Manutenzioni, ecc.).

Art. 8 – Revoca dell'assegnazione

La mancata coltivazione del lotto di terreno per un periodo protratto di 6 mesi, di 9 mesi per gli over 70, l'inosservanza delle norme per la conduzione di cui all'art. 6 del presente Regolamento o la perdita dei requisiti per l'assegnazione danno luogo alla revoca dell'assegnazione da parte del Comune. La revoca disposta da parte del competente ufficio viene motivata in forma scritta.

Il Servizio competente, su segnalazione scritta del referente dell'area ortiva della mancata osservanza delle norme previste all'art.6 del presente Regolamento, può eventualmente richiedere chiarimenti all'assegnatario inadempiente e disporre tutti gli accertamenti in loco, anche d'iniziativa d'ufficio, ritenuti necessari. I predetti chiarimenti vengono esaminati dal Servizio nei termini ordinari del procedimento.

L'assegnatario può presentare memorie o chiarimenti entro 30 giorni dalla comunicazione di contestazione. Decorso tale termine, il Servizio potrà disporre la revoca con provvedimento motivato.

La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti entro 30 giorni (prorogabili in caso di impedimento debitamente motivato, es. malattia, lavoro estero, ecc.) comporta la decadenza.

Art. 9 – Impedimento fisico dell'assegnatario e/o decesso

L'assegnatario non può concedere ad altri, sotto alcuna forma, l'utilizzo del terreno assegnatogli, se non per le finalità di assistenza dettagliatamente previste sopra. Nel caso di impedimento fisico temporaneo dell'assegnatario, questi dovrà darne immediatamente notizia al Servizio competente fornendogli il nominativo del suo temporaneo sostituto.

In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno potrà essere assegnato al coniuge, al partner dell'Unione Civile, ad un figlio e/o altro parente purché convivente che ne faccia domanda espresa e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Il subentrante detiene l'area per il periodo rimanente della concessione e si applicano le norme di durata (e rinnovo) dipendenti dall'età anagrafica del medesimo subentrante.

In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto degli ortaggi, nei trenta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario o comunque nell'arco di tempo accordato con il Servizio competente, anche al fine di provvedere alla sua sistemazione per la riconsegna.

Art. 10 – Pagamento quote

Le spese derivanti dal consumo dell'acqua sono poste a carico dell'assegnatario dell'orto e comunicate dall'Amministrazione Comunale.

I contratti di utenza saranno intestati al Comune che provvederà al pagamento della bolletta generale, alla suddivisione pro-quota del costo della fornitura dell'acqua potabile per l'irrigazione fra gli assegnatari e alla conseguente riscossione delle somme dovute.

Art. 11 – Progettualità

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sviluppare nel corso degli anni progettualità specifiche che possano riguardare aspetti come la sensibilizzazione e il coinvolgimento di diverse categorie di pubblico (ad es. bambini, anziani, persone con disabilità, ecc.) ossia iniziative che possano creare sinergie tra i vari soggetti coinvolti, promuovere il benessere, la qualità della vita e lo scambio di conoscenze. I progetti verranno realizzati con la collaborazione e il contributo dei referenti delle varie aree orticole, insieme agli assegnatari disponibili.

Le progettualità di cui al presente articolo potranno essere sviluppate anche tramite convenzioni o protocolli d'intesa con enti del terzo settore, scuole o associazioni locali, previo atto di Giunta comunale.

Art. 12 – Buone pratiche

Le aree orticole, attraverso la sensibilizzazione dei singoli utenti, sono ambienti in cui è possibile realizzare molteplici soluzioni in grado di favorire l'aumento della biodiversità e il lavoro degli impollinatori, con indubbi vantaggi anche per le stesse colture orticole.

In particolare, negli **spazi marginali dell'orto**:

- possono essere collocate le piante aromatiche. Con questo termine sono conosciute numerose specie, perlopiù appartenenti alle famiglie Lamiacee (ad esempio lavanda, rosmarino, menta, origano, salvia, timo, ecc.) e Apiacee (ad esempio finocchio, cumino, coriandolo, aneto, ecc.), caratterizzate dalla presenza di sostanze dall'odore gradevole (aromi) grazie alla ricchezza in oli essenziali.

Oltre ad essere ottime nettarifere, le piante aromatiche presentano i seguenti vantaggi:

- elevata rusticità e limitate esigenze idriche (specie spesso tipiche di ambienti caldi e soleggiati);

- buon effetto ornamentale grazie alle fioriture decorative e prolungate nel tempo;

- azione repellente nei confronti di molti insetti dannosi proprio grazie agli oli essenziali, al contrario molto gradevoli per il nostro odorato;

- utilità per l'uomo dal punto di vista culinario, cosmetico e officinale.

- possono essere collocate altresì alcune specie ornamentali comunque in grado di attirare numerosi prunubi, favorendo i successivi spostamenti sulle orticole coltivate (ad esempio cetriolo, zucchino, peperone, fragola, cocomero e melone) e migliorandone l'impollinazione. Tagete e calendula, in particolare, vengono spesso impiegate a questo scopo poiché, oltre a essere facili da coltivare e avere una funzione decorativa (grazie alle vivaci fioriture giallo-arancioni), sono apprezzate per l'azione repellente di foglie, fiori ed essudati radicali nei confronti di molti

organismi dannosi, quali insetti fitofagi e nematodi del terreno. La calendula è inoltre attrattiva per i Sirfidi adulti (anch'essi facenti parte degli impollinatori), le cui larve sono attive predatrici di afidi infestanti le colture.

Ogni area orticola può essere attrezzata come su scritto con una **compostiera** per il conferimento dei prodotti organici di scarto e poter produrre compost da utilizzare come fertilizzante naturale. La compostiera può essere richiesta al Servizio Ambiente da parte del referente dell'area orticola.

Se vi è interesse e disponibilità da parte degli assegnatari, è possibile anche organizzare incontri formativi sul corretto funzionamento e gestione della compostiera.

Si raccomanda di irrigare la mattina presto o la sera per evitare l'evaporazione.

È fondamentale distribuire l'acqua in modo uniforme, preferendo metodi come l'irrigazione a goccia o l'infiltrazione laterale riempiendo con l'acqua i solchi predisposti per servire le colture.

Per ridurre l'evaporazione può essere realizzata una **pacciamatura**, una copertura naturale o artificiale della terra messa allo scopo di proteggere il suolo dagli stress termici. Le pacciamature naturali (es. paglia, fieno, foglie) offrono anche il vantaggio di reintegrare la materia organica e di trattenere e far penetrare meglio l'acqua nel suolo.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000.